

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 3-502/2014

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale
Titolo III-bis - parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152

Impresa: ENERGIE s.r.l.
Stabilimento di: Bardonecchia
Sede Legale: via Sottoripa 7/12
Genova
Sede Operativa: via Susa s.n.c.
Bardonecchia
Posizione Impresa: 011914
P. IVA: 01833630997

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT – Best Available Techniques*);

ESAMINATO:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 21 gennaio 2013 (prot. n. 12146), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dall'Impresa ENERGIE s.r.l. (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in via

Susa s.n.c. nel Comune di Bardonecchia, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:

- **Codice 1.1** - *Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;*
- la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 6 novembre 2013 (prot. n. 185756);
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato dal Gestore contestualmente alla documentazione integrativa in data 6 novembre 2013 (prot. n. 185756);
- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 approvate con D.M. 31 gennaio 2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage* (Luglio 2006);
 - *Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring* (Luglio 2003);
 - *Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants* (Luglio 2006);
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29 ottobre 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 8 ottobre 2013 (prot. n. 167136).

ACQUISITO:

- copia del Certificato di Registrazione EMAS n. IT-001047 rilasciato in data 29 maggio 2012 dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit – Sezione EMAS Italia attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda ENERGIE s.r.l. ai requisiti del Regolamento 1221/2009/CE.
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 15 novembre 2013 (prot. n. 193930);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nullaosta o atti di analoga natura in materia ambientale in possesso del Gestore:

<i>Estremi dell'atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
D.D. n. 220-45703	Provincia di Torino	14/11/2012	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
D.D. n. 15-135168	Provincia di Torino	11/05/2004	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
D.D. n. 92-174150	Provincia di Torino	01/06/2006	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
D.D. n. 278	Regione Piemonte	29/05/2000	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
prot. n. 4504	SMAT S.p.A.	19/06/2008	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" in data 22 febbraio 2013;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4 del D.Lgs. 152/06;
- il Gestore ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria.

CONSIDERATO:

- le valutazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- ai sensi della D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009, è ammessa la deroga alla limitazione dei fattori di emissione previsti dalla stessa nel caso che l'intervento si configuri come una riduzione netta delle emissioni di ossidi di azoto rispetto all'assetto ante operam riportato alle condizioni di riferimento (espresse dalla norma).

VALUTATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

- sulla base di quanto presentato dal Gestore (Allegato Y5 “Relazione di analisi sulle emissioni di ossidi di azoto” alla domanda di autorizzazione), ricorra la fattispecie della D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009 sopra riportata, e sia quindi ammessa la deroga ai fattori di emissione ivi previsti;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa ENERGIE s.r.l. con stabilimento ubicato nel Comune di Bardonecchia, via Susa s.n.c., all'esercizio dell'attività:
 - **Codice 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;**
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- la D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009 avente oggetto “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”;
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 del 19 marzo 2002 avente oggetto “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (deliberazione n. 42/02)”;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione”;

- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa ENERGIE s.r.l., con stabilimento ubicato in via Susa s.n.c. nel Comune di Bardonecchia, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, per l'esercizio dell'attività IPPC:
 - **Codice 1.1** - *Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;*
2. di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha durata di **otto anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. che, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto IPPC, al momento della cessazione definitiva delle attività;
6. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto;

EVIDENZIA

1. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
2. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
3. che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
5. che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso lo Sportello Ambiente e sul sito istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Bardonecchia, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3 e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 gennaio 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA	9
1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	9
1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	9
2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO	10
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA	11
3.1. LIMITI DI EMISSIONE	11
3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	13
3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	14
3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO	14
3.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI	17
QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	18
4. EMISSIONI NELLE ACQUE	21
4.1. PRESCRIZIONI GENERALI	21
4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	22
TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE.	23
4.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	24
4.3. BILANCIO IDRICO	24
5. GESTIONE DEI RIFIUTI	25
6. EMISSIONI SONORE	25
7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	25
TABELLA 7.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI	25
TABELLA 7.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	26
TABELLA 7.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	27

ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 1.1 - *Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;*

Potenza termica di combustione
74,2 MWt

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Produzione di calore per la rete di teleriscaldamento di Bardonecchia e produzione di energia elettrica.

Impianti produttivi:

- 2 motori a combustione interna a gas naturale, ciascuno da 13 MW;
- 1 motore a combustione interna a gas naturale, da 8,7 MW;
- 2 caldaie a gas naturale, fluido vettore acqua calda, ciascuna da 8,7 MW;
- 2 caldaie a gas naturale, fluido vettore olio diatermico, ciascuna da 11 MW

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l e l-bis dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito internet della Provincia di Torino. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria** e/o lo **schema di funzionamento** della parte di impianto modificato, e una **relazione** che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica

e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
2. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
3. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. effettuazione di un nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
4. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di

Bardonecchia. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 7 “Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale”.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. **I valori limite di emissione** fissati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
4. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono definiti i seguenti **stati impianto e periodi transitori**:

a) per quanto riguarda i camini denominati 1, 3 e 4 (motori a combustione interna):

Stato Impianto	Descrizione	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Motore fermo (interruttore di macchina aperto)	Fermo	NO	NO
Impianto in avviamento	Motore che ha chiuso l'interruttore di macchina ed è in fase di avviamento (Minimo Tecnico). Durata massima 30 minuti.	Avviamento	SI	NO
Normale funzionamento	Motore che ha superato la soglia di carico minima (Minimo Tecnico) da più di 30 minuti.	Regime	SI	SI
Impianto in arresto	Motore in fase di spegnimento	Arresto	SI	NO

b) per quanto riguarda i camini denominati 2, 5, 6 e 7 (caldaie):

Stato Impianto	Descrizione	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Bruciatore spento	Fermo	NO	NO
Impianto in avviamento	Bruciatore acceso da meno di 15 minuti.	Avviamento	SI	NO
Normale funzionamento	Bruciatore in funzione da almeno 15 minuti.	Regime	SI	SI

6. Il Gestore deve **dare evidenza** tramite il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.) del superamento del punto di minimo tecnico e dell'inizio e termine dei periodi transitori (avviamento, arresto, ecc.), facendo riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.

7. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo stato impianto di "Normale funzionamento";
8. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
9. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
10. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

11. il Gestore è autorizzato ad utilizzare i cogeneratori (camini 1, 3 e 4) per un quantitativo massimo di energia elettrica prodotta dall'insieme dei cogeneratori **pari a 35 GWh/anno**.
12. I sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un apposito **registro** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno cinque anni, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
13. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

14. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
15. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel “*Quadro emissioni in atmosfera*” deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
16. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
17. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

18. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti e per la determinazione di tutti i parametri indicati nel “*Quadro emissioni*”, secondo la periodicità prevista nella colonna “frequenza autocontrolli”, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
19. Il Gestore deve effettuare, sulle emissioni provenienti dai motori a combustione interna (camini 1, 3 e 4) e dalle caldaie (camini 2, 5, 6 e 7), **misurazioni in continuo** delle concentrazioni di NO_x e CO, nonché dell'O₂ nei fumi, della temperatura dei fumi, della portata volumetrica dei fumi e del vapore acqueo presente nei fumi (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è espressamente richiesta se l'effluente gassoso campionato è essiccato prima dell'analisi). Per la valutazione della portata

volumetrica dei fumi, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto che utilizzi il consumo di combustibile e la reazione di combustione. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 25.

20. Essendo gli autocontrolli del parametro “**Polveri totali**”, generato da tutti i camini, risultati nei limiti prescritti dalle precedenti autorizzazioni, **il Gestore è esonerato dall’effettuare l’autocontrollo periodico di detto parametro.**
21. Il Sistema di Monitoraggio Emissioni (S.M.E.), deve monitorare e registrare in continuo, oltre a quanto descritto al punto precedente, il consumo di combustibile per singolo focolare e l’energia prodotta.
22. Per la valutazione dei risultati e l’assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall’Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.
23. Ai sensi del punto 4.1 dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. **verifica di linearità**) dei singoli analizzatori, **con periodicità almeno annuale.**
24. Ai sensi del punto 4.3.2 dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell’**indice di accuratezza relativo (IAR)** per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e **con periodicità almeno annuale.**
25. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici, della verifica di linearità (punto 22) e della determinazione dello IAR (punto 23). Per quanto riguarda la determinazione dello IAR, è facoltà del Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. richiedere di individuare, in accordo col Gestore, una data diversa da quella comunicata, al fine di poter presenziare alle operazioni.
26. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.4, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro emissioni in atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo. Contestualmente dovranno essere inviati i risultati delle verifiche di linearità (punto 22) e delle determinazioni dello IAR (punto 23).

Relativamente ai **parametri monitorati in continuo**, il Gestore, entro la data di cui sopra, predispone ed invia alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. e al Comune di Bardonecchia una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante.

Identificativo del generatore:							
	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia termica prodotta (kWh)	Energia elettrica prodotta (kWh)	Massima concentrazione oraria di NO _x (mg/Nm ³)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/Nm ³)	Flusso di massa NO _x (Kg)	Flusso di massa CO (Kg)
Gennaio							
Febbraio							
...							
Dicembre							
Anno							

Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% per i motori e del 3% per le caldaie, a 0 °C e 1013 hPa.

27. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
28. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Gas di combustione CO, CO ₂ , CH ₄ , O ₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	-
CO (metodo spettrofotometrico all'IR)	UNI 9969 (sostituisce M.U. 543)	ISO 12039
NO_x (metodo automatico)	UNI 10878 (ritirata la <u>UNI 10392</u> che sostituiva M.U. 587)	ISO 10849

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
O₂	UNI 9968 (metodo gascromatografico)	ISO 12039
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

3.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI

29. il Gestore deve presentare, **entro il 30 aprile 2016**, un Piano di riduzione delle emissioni dalle caldaie ad olio diatermico (camini 5 e 6) e dai motori a combustione interna (camini 1, 3 e 4) che permetta il rispetto del fattore di emissione per gli ossidi di azoto (NO_x), come previsto dalla citata D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009. Qualora, sulla base degli studi effettuati, tale fattore di emissione non fosse tecnicamente o economicamente raggiungibile, il Gestore deve, entro la medesima data, produrre una relazione comprovante le motivazioni di tale impossibilità.
30. il Gestore deve, nel contesto del citato Piano di riduzione delle emissioni, adeguare o sostituire almeno 2 caldaie ad olio diatermico e 2 motori a combustione interna con la seguente tempistica:
- almeno 2 generatori **entro il 31 dicembre 2017**;
 - i restanti generatori **entro il 31 dicembre 2019**.
31. L'adeguamento emissivo o la sostituzione del rimanente terzo motore a combustione interna non è compreso nella tempistica sopra riportata (punto 30), ma deve comunque essere preso in considerazione nel Piano di riduzione delle emissioni di cui al punto 29.
32. A seguito delle risultanze del Piano di riduzione delle emissioni possono essere riesaminate le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione
33. il Gestore, **a partire dalla Stagione Termica 2014/2015**, deve rispettare, per i camini 5 e 6, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto (NO_x) pari a **120 mg/Nm³ e 2,520 kg/h** (riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 °C e 0,101 Mpa).

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
1	Centrale teleriscaldamento	Motore C501 8,7MW	20000	Polveri totali	5	0,100	nessuno	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
				NO _x (come NO ₂)	250	5,000		
				CO	300	6,000		
2	Centrale teleriscaldamento	Caldaia C602 8,7MW	13100	Polveri totali	10	0,131	nessuno	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
				NO _x (come NO ₂)	80	1,048		
				CO	100	1,310		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
3	Centrale teleriscaldamento	Motore C701 13MW	30000	Polveri totali	5	0,150	nessuno	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
				NO _x (come NO ₂)	250	7,500		
				CO	300	9,000		
4	Centrale teleriscaldamento	Motore C801 13MW	30000	Polveri totali	5	0,150	nessuno	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
				NO _x (come NO ₂)	250	7,500		
				CO	300	9,000		
5	Centrale teleriscaldamento	Caldia C101 11MW	21000	Polveri totali	5	0,105	nessuno	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
				NO _x (come NO ₂)	200	4,200		
				NO _x (come NO ₂)	120 ⁽³⁾	2,520		
				CO	150	3,150		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
6	Centrale teleriscaldamento	Caldaia C201 11MW	21000	Polveri totali	5	0,105	nessuno	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
				NO _x (come NO ₂)	200	4,200		
				NO _x (come NO ₂)	120 ⁽³⁾	2,520		
				CO	150	3,150		
7	Centrale teleriscaldamento	Caldaia C303 8,7MW	13100	Polveri totali	10	0,131	nessuno	Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni Non richiesto per "polveri totali" ⁽²⁾
				NO _x (come NO ₂)	80	1,048		
				CO	100	1,310		

⁽¹⁾: I valori di concentrazione sono riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% per i motori e del 3% per le caldaie, a 0 °C e 0,101 MPa.

⁽²⁾: vedi paragrafo 3.4, punto 20.

⁽³⁾: Per i camini 5 e 6, a partire dalla data di adeguamento (15 ottobre 2014), il valore limite di emissione per il parametro NO_x viene ridotto da 200 mg/Nm³ a 120 mg/Nm³ (vedi paragrafo 3.5, punto 33).

4. EMISSIONI NELLE ACQUE

Gli scarichi e le immissioni generati dallo stabilimento sono così suddivisi:

- 1 scarico tecnologico in fognatura;
- 1 immissione di acque meteoriche in acque superficiali (Dora di Bardonecchia).

Allo scarico tecnologico sono convogliati i reflui provenienti dalla centrale termica (spurgo caldaie, reflui della rigenerazione delle resine per l'addolcimento dell'acqua di caldaia ed eventuali perdite di oli lubrificanti). A tale scarico sono collettati anche i reflui domestici.

Lo stabilimento è dotato di un impianto chimico-fisico di depurazione dei reflui tecnologici.

All'immissione sono convogliate le acque meteoriche raccolte dai tetti e dai piazzali.

Nel sito non sono presenti superfici scolanti così come definite all'art. 6, comma 1, lettera f del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.

E' presente un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario e industriale.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

4.1. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. il Gestore deve rimuovere, **entro il 30 aprile 2014**, il sistema di raffreddamento per diluizione dello scarico finale delle acque reflue industriali.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;

5. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
6. Il Gestore deve valutare la possibilità di predisporre un **punto di prelievo campioni all'interno dello stabilimento**, in modo da consentire l'effettuazione di controlli anche durante il periodo invernale e in caso di condizioni meteorologiche avverse. In alternativa, il Gestore deve porre particolare cura a quanto prescritto al precedente punto 5 per quanto concerne il pozzetto situato all'esterno dello stabilimento.
7. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
8. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
9. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
10. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.
11. Il Gestore deve trasmettere, **entro il 30 aprile 2014** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.4, **copia delle procedure** istituite ai sensi del Sistema di Gestione Ambientale per gestire le situazioni in casi di guasti con sversamenti dei oli o liquidi contenenti lubrificanti.

4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale** previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.

13. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
14. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in rete fognaria, con frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico e al momento del suo scarico in fognatura.

Tabella 1: Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue.

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	---	Annuale
COD (come O ₂)	≤500	mg/l	
Alluminio	≤2,0	mg/l	
Ferro	≤4	mg/l	
Nichel	≤4	mg/l	
Zinco	≤1,0	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤30	mg/l	
Idrocarburi totali	≤10	mg/l	
Tensioattivi totali	≤4	mg/l	

15. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 14.
16. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti

preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

17. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.4:
- i risultati degli autocontrolli di cui al punto 14, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 21 e al punto 23;

4.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

18. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
19. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.
20. il Gestore è tenuto a dotarsi di apposite procedure per prevenire l'inquinamento delle acque meteoriche, nonché procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali. E' compito del Gestore individuare apposite modalità di formazione ed informazione del personale addetto per la conoscenza delle procedure di cui sopra.

4.3. BILANCIO IDRICO

21. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'allacciamento acquedottistico e scaricata in pubblica fognatura.
22. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 21 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
23. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i seguenti dati:
- volume di acqua prelevato dall'acquedotto;
 - volume di acqua reflua industriale scaricata in pubblica fognatura;
 - numero di cicli, con relativi volumi utilizzati, del controlavaggio dell'addolcitore al servizio dei circuiti di teleriscaldamento, raffreddamento ed emergenza.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Bardonecchia ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 5 maggio 2005.

Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 7.1 e 7.2.

Tabella 7.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.4)	<ul style="list-style-type: none">- Provincia di Torino- ARPA- Comune di Bardonecchia- SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 3.4.18).	<ul style="list-style-type: none">- Provincia di Torino- ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Bilancio idrico (prescrizione n. 4.2.17)	- SMAT	Entro il 31 marzo di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al Report Ambientale)

Tabella 7.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (Paragrafo 1.2)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino - ARPA - Comune Bardonecchia	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 3.1.10)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 4.1.7)	- Provincia di Torino - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 4.1.8)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Comunicazione tempestiva
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti (prescrizione n. 4.1.9)	- SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 4.1.10)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 7.3:

Tabella 7.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 3.4.25	
Informazioni riguardanti il ciclo delle acque e il bilancio idrico	prescrizione n. 4.2.17	copia di tali informazioni deve anche essere inviata a SMAT entro il 31 marzo di ogni anno

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e al Comune di Bardonecchia.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino, canale Ambiente.